

**Progetto di legge regionale d'iniziativa del Consigliere regionale Franco Sergio
recante:**

“Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Penitenziarie”.

La Regione Calabria è una delle poche regioni italiane ancora priva della figura del “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale”, essenziale per contribuire ad affrontare con senso di umanità e giustizia le continue emergenze del settore carcerario e per garantire condizioni detentive dignitose; condizioni oggi purtroppo inaccettabili per come denunciate dai ripetuti moniti delle più alte personalità, civili e religiose, e dalle pronunzie di condanna rimediate dall'Italia in sede europea.

La Regione Calabria, a oggi, nel suo vasto territorio, presenta – oltre ai centri per minori, ai centri d'identificazione ed espulsione e alle strutture sanitarie per trattamenti obbligatori – numero 12 strutture penitenziarie attive (di cui 10 Case Circondariali e 2 di Reclusione). Di esse ben cinque, secondo i dati aggiornati al 31 luglio 2014 del Ministero della Giustizia, presentano popolazione detentiva in eccesso rispetto ai posti disponibili (tasso di sovraffollamento ricompreso tra il 105% e il 140%).

Ancora, la Calabria, secondo l'XI Rapporto sulla Detenzione, diffuso il 17 marzo 2015 dall'Associazione Antigone, risulta al sesto posto nella graduatoria regionale per residenza delle persone detenute (5,73%), mentre è al terzo posto per nascita della popolazione carceraria (6,96%, unitamente alla Puglia).

L'art. 27 della nostra Costituzione recita, fra le altre, che “*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”.

Un principio, questo, divenuto patrimonio oramai acquisito dalla comunità mondiale (Art. 5 Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, approvata il

10.12.1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite: *“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti”*) ed europea (Art. 3, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4.11.1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa: *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*).

Dall'affermazione dei principi richiamati si è passati ad un monitoraggio costante sul rispetto degli stessi, istituendosi progressivamente, in campo europeo ed internazionale, autorità ed organi di controllo.

Così, con la sottoscrizione della *“Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti”* (26.11.1987), è stato previsto un Comitato in grado di *“esaminare per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura o dall’esecuzione di pene o trattamenti inumani o degradanti”* e ciò, sul presupposto che un organo non giurisdizionale possa svolgere un’importante funzione preventiva del contenzioso sul rispetto dei diritti umani in materia di detenzione che, sin dall’inizio, ha invece investito, in maniera massiccia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo.

Analoga iniziativa è stata assunta dall'ONU con la sottoscrizione del Protocollo opzionale della Convenzione ONU contro la tortura e con l'istituzione del *“Comitato contro la tortura”*.

Negli anni successivi, aumentando l'azione d’impulso e di contrasto da parte delle istituzioni sovra-nazionali, con continue raccomandazioni e sollecitazioni ai diversi Stati nazionali, si è giunti alla riscrittura delle nuove *“Regole penitenziarie europee”*, approvate dal Consiglio d'Europa nel 2006, ed alla previsione di un'autorità indipendente d’ispezione, non appartenente né all'amministrazione giudiziaria né all'amministrazione penitenziaria, con il precipuo compito, appunto, di *“ispezionare”* costantemente *“gli istituti ed i servizi penitenziari”*. A tale *“comitato nazionale*

indipendente d'ispezione", incaricato di verificare le condizioni della detenzione ed il trattamento dei soggetti ad essa sottoposti, sono attribuite ampie prerogative (possibilità di accesso a qualsiasi ora e senza preavviso nelle carceri; possibilità di parlare in privato con i detenuti ed il personale penitenziario; obbligo di quest'ultimo di rendere ogni informazione necessaria per lo svolgimento della funzione ispettiva).

Ad esso, sulla scia delle varie figure di Ombudsman (difensore civico) istituite nei vari paesi europei, sono state affiancate e previste ulteriori figure ispettive, autonome ed indipendenti, locali, disegnate sul modello nazionale. Corollario imprescindibile delle prerogative spettanti all'Ombudsman penitenziario risulta essere l'obbligo di rendere pubblico il risultato del proprio lavoro e di comunicarlo alle varie autorità in grado di incidere, migliorare e, soprattutto, garantire i diritti dei detenuti, formalmente riconosciuti, ma in concreto calpestati.

In Italia, dopo la prima introduzione della figura del Garante su scala regionale da parte della Regione Lazio (2006) ed all'introduzione di diverse figure aventi funzioni in materia a livello locale (comunale e provinciale e, fra esse, quella pilota del comune di Reggio Calabria) si sono affiancate quelle introdotte in altre 13 Regioni.

Sino a giungere, per affrontare la pesante contestazione mossa all'Italia dalla CEDU nel gennaio del 2013 (Sentenza-pilota *"Torreggiani"*), dopo svariate proposte di legge nazionale decadute con la fine di ogni legislatura, alla previsione dell'introduzione, da parte del Governo Italiano, della figura del "Garante Nazionale dei detenuti" con l'art. 7, comma 4, DL 146 del 23/12/2013 (cd. Decreto "Svuota carceri"), convertito in Legge 10 del 21.2.2014, con il compito, fra gli altri, di *"promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie"*, per tutti i luoghi di privazione della libertà, compresi i CIE e le comunità terapeutiche.

Proprio in data 11.3.2015 è stato sottoscritto dal Ministro della Giustizia il

regolamento per il “Garante Nazionale dei detenuti” che prevede la composizione collegiale con un Presidente e due componenti, con sede presso il Ministero della Giustizia, e con il compito di assicurare il coordinamento con gli altri Garanti territoriali competenti in materia, contribuendo ad individuare sia le eventuali problematiche di sistema, sia alla redazione di raccomandazioni da destinare alle autorità nazionali o regionali.

Appare, pertanto, urgente approvare ed istituire il Garante regionale per i detenuti da parte della Regione Calabria.

La figura del Garante, modellata alle diverse esperienze regionali, risulta essere quella di un riferimento diretto – senza sovrapposizione e/o supplenza all’autorità giurisdizionale – per tutti coloro che si trovano privati, per ragioni di giustizia, della libertà personale. Quindi, figura di mediazione, dotata di autorevolezza istituzionale, autonoma sia rispetto all’amministrazione penitenziaria, sia rispetto all’amministrazione giudiziaria, indipendente, in grado di intervenire, di propria iniziativa ovvero su richiesta, per migliorare le condizioni detentive e per consentire, all’interno delle stesse strutture, l’esercizio dei diritti essenziali dell’uomo (vita, dignità, salute, religione, famiglia, istruzione, formazione, lavoro, risocializzazione).

Un organismo in grado di vigilare ed osservare costantemente, in maniera ravvicinata e diretta, il mondo “oltre le sbarre”, che abbia la possibilità effettiva di segnalare eventuali violazioni di legge alle autorità, amministrative e giurisdizionali, competenti.

Allo stesso tempo, il Garante deve svolgere un ruolo di promozione, di stimolo e di diffusione culturale del rispetto e della tutela dei diritti delle persone che si trovano in stato detentivo e/o comunque limitativo della libertà personale.

Ogni iniziativa in grado di “umanizzare il carcere” è un contributo essenziale alla funzione risocializzante e rieducativa che la nostra Costituzione assegna alla pena, con conseguenti effetti positivi per l’individuo e per la società che anela maggiore sicurezza e coesione sociale.

Proprio per rispondere alle esigenze esplicitate ed in virtù del ruolo determinante che caratterizza la Regione nei rapporti con le altre componenti istituzionali e sociali, in ossequio al principio di sussidiarietà, per la programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, fra tutte quelle socio-lavorative di reinserimento, è stato disegnato il presente progetto di legge regionale.

L'articolato normativo elaborato evidenzia autonomia, indipendenza, terzietà ed autorevolezza istituzionale del Garante (art. 2).

Funzione esaltata proprio dalle modalità della sua scelta che rimane all'interno dell'Assemblea legislativa regionale, nella sua interezza (art. 3).

Si è prevista, altresì, l'istituzione di un Osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione con l'obiettivo di affiancare e qualificare l'attività di studio, ricerca e promozione culturale assegnata al Garante attraverso il coinvolgimento di espressioni qualificate dell'associazionismo, professionale e non, del mondo accademico, giuridico, sanitario e sociale della Calabria (art. 3).

E' prevista, unitamente alla durata quinquennale, al pari della legislatura, la non immediata possibilità di rielezione, per impedire il consolidamento di posizioni e favorire, così, un ricambio proficuo (art. 3).

Sono stati previsti, tra i requisiti degli aspiranti alla carica (che potranno presentare la propria candidatura a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico), innanzitutto la comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico - amministrativo e nel campo della tutela e promozione dei diritti umani oltre che del sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione; requisiti che debbono, comunque, offrire garanzie di probità, indipendenza ed obiettività (art. 4).

A tale fine sono state previste una serie di ineleggibilità al fine di rendere ancor più indipendente la figura del Garante da amministrazioni statali, regionali e dai gruppi politici (art. 4).

E' stata prevista, quindi, l'incompatibilità tra la carica di Garante con lo svolgimento di cariche elettive o incarichi pubblici e, in generale, con ogni attività

lavorativa di tipo autonomo o subordinato che possa determinare situazioni di conflitto d'interessi con l'ufficio (art. 5).

Ancora, la possibilità d'intervento del Consiglio nei confronti del Garante in presenza di gravi, comprovate e reiterate violazioni di legge, attraverso la procedura di revoca adottata in pubblica adunanza, al fine di consentirne un controllo accurato all'opinione pubblica (art. 6).

La tempestiva sostituzione della figura con procedimento *ad hoc* da definire entro il termine di 45 giorni, demandato al Consiglio, rappresenta un ulteriore segnale d'importanza e di necessità dell'organo in questione (artt. 3, 4, 5 e 6).

Le funzioni attribuite (art. 7) impongono una costante presenza ed attività svolta all'interno ed all'esterno delle strutture detentive dell'intero territorio regionale, con il precipuo compito:

- di migliorare le condizioni e la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale (salute, qualità della vita, istruzione, assistenza religiosa, formazione professionale, recupero, reintegrazione sociale e nel mondo del lavoro, mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari, mediazione culturale e linguistica) anche formulando specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate;
- di segnalare eventuali abusi e violazioni da chiunque compiuti;
- di stimolare gli enti e le autorità competenti a rimuovere quegli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti formalmente riconosciuti dalle leggi dello Stato, della Regione e dalle Convenzioni vigenti in campo europeo e delle Nazioni Unite;
- di proporre iniziative, interventi legislativi e/o amministrativi per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei detenuti;
- di proporre iniziative culturali e sociali sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone ristrette;
- di proporre e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, sia

infra regionali che al di fuori della Regione Calabria, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;

- di verifica che le condizioni delle strutture adibite alla custodia siano in grado di salvaguardare la dignità ed il rispetto dei diritti umani fondamentali dei detenuti.

Si è voluto attribuire al Garante anche una funzione consultiva nell'eventuale istituzione, da parte del Consiglio, di una competente Commissione Consiliare con cui il Garante stesso possa interloquire con cadenza infra annuale in ordine agli esiti dell'attività svolta.

Al secondo comma dell'art. 7, si è inteso riproporre, per esaltarne la funzione e le prerogative, i poteri di visita e di accesso illimitato che l'Ordinamento Penitenziario (art. 67) riconosce ai Garanti al pari, fra gli altri, dei Parlamentari, dei Consiglieri Regionali, dei Magistrati.

All'art. 8 si è inteso attribuire all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale d'intesa con il Garante medesimo la dotazione personale, infrastrutturale e finanziaria del Garante e dell'Osservatorio regionale; stabilendo, comunque, che per il personale non sia previsto alcun onere aggiuntivo e/o di struttura.

Analoga autonomia è stata attribuita al Garante per la regolamentazione del funzionamento del proprio ufficio, mediante l'adozione di apposito regolamento da portare all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la presa d'atto.

Ulteriore attività utile all'attuazione delle finalità attribuite dalla presente proposta di legge è prevista dall'art. 9 mediante la facoltà, da parte del Garante, di stipulare protocolli d'intesa con la Regione e le amministrazioni statali competenti, con l'amministrazione penitenziaria nonché con associazioni, professionali e non, che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione.

Con l'art. 10 s'intende esaltare il ruolo e la funzione del Garante attraverso la previsione di un'ampia gamma di strumenti atti a pubblicizzare e diffondere l'attività

di controllo, di stimolo e di promozione di anno in anno compiuta, anche attraverso un pubblico dibattito consiliare. Tale specifico obbligo si pone in linea con la specifica funzione di promozione e diffusione culturale del rispetto e della tutela dei diritti dei detenuti che si ritiene attribuita ai Garanti territoriali e con la connessa funzione di controllo sull'operato dei Garanti medesimi da parte dell'opinione pubblica.

Infine, il trattamento economico spettante al Garante (art. 11) è stato equiparato a quello previsto dall'art. 9 della L.R. Calabria n. 4/1985 per il Difensore Civico.

Relazione tecnico-finanziaria

Le spese previste dalla presente proposta di legge riguardano sia il trattamento economico del Garante di cui all'articolo 11, sia il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 3, co. 5. Le risorse finanziarie impiegate per il trattamento indennitario, intendono contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione anche all'incompatibilità per il Garante di svolgere, durante il mandato, attività in conflitto d'interessi ed in relazione, pure, allo svolgimento dell'incarico istituzionale sull'intero territorio calabrese, attesa l'ampia diffusione territoriale di strutture di limitazione della libertà personale che registrano un numero importante di detenuti.

La presente proposta di legge prevede un impegno di spesa per il 2017 della somma di € 43.564,00 ricadente sulle risorse disponibili al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2017) e che prevede la necessaria disponibilità.

Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

TITOLO: Legge n. __/10[^] d’iniziativa del Consigliere regionale Sergio recante: *“Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Penitenziarie”.*

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
11.	Indennità di funzione del Garante pari al 25% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali	Corrente	pluriennale	€ 15.500,00
11.	Trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali	Corrente	pluriennale	€ 10.064,00
3, comma 5	Istituzione osservatorio	Corrente	pluriennale	€ 18.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

1. Per gli oneri di cui all'articolo 11 "Trattamento economico" indennità di funzione, la quantificazione annuale degli stessi è pari ad € 15.500,00, atteso che si rimanda al trattamento previsto per il Difensore civico di cui all'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985 percepisce una indennità mensile lorda pari al 25% dell'indennità mensile lorda percepita dai consiglieri regionali, calcolata per 12 mensilità che è il numero massimo delle indennità lorde che potranno essere percepite annualmente. Inoltre, lo stesso trattamento è previsto per il Garante dell'Infanzia di cui al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 28/2004. Al Garante dell'infanzia e l'adolescenza nel Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016–2018, allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 nel cap. 5 – Ar. 2- Sub. 352 sono destinanti fondi per l'indennità pari a € 15.500,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 2016 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016–2018.

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

2. Per gli oneri di cui all'articolo 11 relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari ad € 10.064,00, relativo al Trattamento economico di missione previsto per il difensore civico che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Del. UP 66/2013 e che al capitolo di bilancio del consiglio regionale per l'anno 2016 nella parte relativa alle uscite Parte I – Uscite - Titolo: I – Spese correnti - capitolo 1 Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali ... (L.R. 3/1996 e ss. mm. ed ii.) Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016–2018, allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 cap. 1 – articolo 2 - sub 20 “Indennità per missioni – Delibera U.P. 66/2013” la somma prevista per competenza è pari a € 312.000,00, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere sarebbe pari a € 10.064,00,00, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Garante, dovrebbe essere non superiore ad € 10.064,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 2016 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016–2018.
3. Per gli oneri di cui all'articolo 3, comma 5, si è effettuata una media delle spese previste per l'istituzione e l'avvio di un analogo Osservatorio nella Regione Marche (si veda Delibera Giunta regionale Marche n. 1034 del 5 settembre 2005) e per la costituzione dell'Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria (legge regionale Calabria n. 21/2012). Da tale analisi è possibile stimare mediamente un fabbisogno finanziario annuale pari ad euro 18.000,00. Con riferimento agli oneri di cui all'articolo 3 della presente legge, relativi alle attività e funzioni dell'Osservatorio, si è assunto quale parametro di riferimento l'autorizzazione di spesa prevista nel bilancio di previsione 2009 della Regione Marche per il funzionamento e l'attività di un osservatorio analogo (si veda in proposito la Delibera della Giunta regionale Marche del 14/04/2009, n. 606).

Pertanto, il totale da inserire come posta in bilancio è pari ad € 36.304,00 per l'anno corrente e € 43.564,00 per ogni anno successivo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Agli oneri successivamente derivanti dalla presente proposta si provvede per il 2017 impegnando la spesa di € 36.304,00 con le risorse disponibili nel Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2017) che prevede la necessaria disponibilità. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
2003/00700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del	- € 36.304,00	- € 43.564,00	- € 43.564,00

bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)”			
0101/U1101010702 “Spese per il funzionamento del Consiglio regionale – organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione”	€ 36.304,00	€ 43.564,00	€ 43.564,00

Proposta di legge n. /X^ di iniziativa Consigliere F. Sergio recante “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Penitenziarie”

Art. 1
(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione Calabria istituisce, presso il Consiglio Regionale della Calabria, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato “Garante Regionale” nonché l'Osservatorio per le Politiche Penitenziarie, di seguito denominato “Osservatorio Regionale”.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2 lett. a), b), h) dello Statuto regionale, dell'art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nonché dell'Ordinamento Penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone ed assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposte a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero ed il reinserimento nella società.

2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio nonché le persone trattenute nelle camere di sicurezza delle Forze di Polizia ed in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.

3. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed agisce secondo i principi di

uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

4. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale ed ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 3

(Costituzione)

1. Il Garante Regionale è eletto dal Consiglio Regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione la elezione avviene a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.

2. Il Garante Regionale dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.

3. Alla scadenza del mandato le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni entro il quale dovrà essere eletto il nuovo Garante.

4. L'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.

5. Presso il Garante è istituito l'Osservatorio Regionale di cui all'art. 1, con funzione consultiva e di proposta in materia di detenzione nonché con l'obiettivo di affiancare e qualificare l'attività di studio, ricerca e promozione culturale assegnata al Garante, composto dai rappresentanti designati dalle Associazioni, Organizzazioni od Enti maggiormente rappresentativi che si occupano delle questioni legate alla detenzione e della tutela dei diritti umani nel territorio della Regione Calabria. Gli incarichi svolti all'interno dell'Osservatorio sono prestati a titolo gratuito.

Art. 4

(Requisiti)

1. Il Garante Regionale è scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nel campo giuridico - amministrativo e nelle discipline afferenti alla promozione e tutela dei diritti umani o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale con particolare riguardo ai temi della detenzione e che debbono comunque offrire garanzie di probità, indipendenza ed obiettività.

2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di Garante Regionale:

- a. tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e/o incandidabili alla carica di Consigliere Regionale ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 235/2012. Per quanto concerne la durata della

incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 13 e seguenti del D. Lgs. 235/2012.;

b. i candidati alle elezioni del Consiglio Regionale immediatamente precedenti la nomina.

3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio Regionale la contesta all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni. In mancanza di ottemperanza, nei dieci giorni successivi lo dichiara decaduto dalla carica con immediata comunicazione al Consiglio Regionale al fine dell'immediata sostituzione che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla comunicazione con le procedure di cui al successivo art. 5, comma 5.

Art. 5

(Incompatibilità e sostituzione)

1. Il Garante Regionale non può assumere o conservare, durante il mandato, cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione Calabria.

2. Il Garante Regionale non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Sono incompatibili alla carica di Garante:

- a. i membri del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo;
- b. i componenti del Governo nazionale, i Consiglieri ed Assessori regionali;
- c. i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri provinciali e comunali;
- d. il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori della Città metropolitana;
- e. i dipendenti delle amministrazioni statali, della Regione, gli amministratori di ente del sistema regionale, di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministrazione di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali situazioni non siano cessate da almeno due anni;
- f. coloro che sono ineleggibili e/o incandidabili alla carica di consigliere regionale.

4. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che una delle cause di incompatibilità dell'incarico di Garante Regionale sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio Regionale la contesta all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. In mancanza di ottemperanza nei dieci giorni successivi, lo dichiara decaduto dalla carica con immediata comunicazione al

Consiglio Regionale al fine dell'immediata sostituzione che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla comunicazione stessa.

5. La sostituzione di cui al precedente comma deve avvenire scegliendo tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4 della presente legge e con le procedure previste dall'art. 3 comma 1 della medesima. Qualora non sia possibile effettuare la stessa per mancanza di candidature idonee o disponibili, il Presidente del Consiglio regionale procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.

Art. 6

(Revoca)

1. Il Consiglio Regionale, con le stesse modalità per la nomina, può revocare il Garante Regionale per gravi e ripetute violazioni di legge.

2. In caso di revoca, dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Garante Regionale o nel caso in cui lo stesso si venga a trovare in una delle situazioni di incandidabilità e/o ineleggibilità alla carica di Consigliere Regionale, il Consiglio Regionale provvede alla nuova elezione con le modalità indicate dagli artt. 3, commi 1 e 4, e 5, comma 4, della presente legge e comunque entro il termine di 45 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Garante Regionale che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 7

(Funzioni)

1. Il Garante, per le finalità di cui all'art. 2 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

- a. assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni con i familiari;
- b. segnala agli organi regionali, agli enti locali, alle aziende sanitarie o alle amministrazioni interessate, eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 2, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei

soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

- c. si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) formulando, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, specifiche raccomandazioni;
- d. interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- e. propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- f. supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
- g. promuove e propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;
- h. può sollecitare l'istituzione di una Commissione regionale di controllo delle condizioni detentive, secondo le modalità di cui all'art. 32 dello Statuto;
- i. promuove e favorisce rapporti di collaborazione con il Garante Nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia, con gli altri Garanti territoriali, locali e non, promuovendone l'istituzione ove ne ravvisi la necessità, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;
- j. verifica che le strutture edilizie pubbliche e private adibite alla custodia o al trattenimento delle persone di cui all'Art. 2 comma 2, siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti umani fondamentali.

2. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso e visita senza autorizzazione alcuna alle strutture comunque denominate e di comunicazione con le

persone di cui all'art. 2, comma 2, nei luoghi ed istituti in cui essi si trovano, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 67, comma 1, lett. 1) bis e 2, e 67 bis della legge 354/1975.

Art. 8

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Garante Regionale e l'Osservatorio Regionale hanno sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale e/o in altri concessi, a titolo gratuito, dalle Pubbliche Amministrazioni.
2. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento. Alla dotazione organica, ai locali ed ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.
3. Il Garante Regionale, quando necessario, può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate:
 - a. di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni della detenzione;
 - b. della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;
 - c. di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.
4. Il Garante Regionale adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per la presa d'atto.

Art. 9

(Protocolli d'intesa)

1. Il Garante Regionale promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni statali e locali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni od enti che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione volti a:
 - a. attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 2;
 - b. prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante e le modalità d'accesso in ogni struttura

comunque denominata in cui si trovano i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge.

Art. 10

(Relazione al Consiglio Regionale)

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante Regionale presenta al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'Ufficio e dall'Osservatorio e sui provvedimenti normativi ed organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli Istituti Penitenziari e negli altri luoghi di limitazione della libertà personale.
2. Il Consiglio Regionale discute la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Il Garante Regionale provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2 ed ai Presidenti dei Consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.
4. Copia della relazione deve essere, altresì, trasmessa al Garante Nazionale dei detenuti presso il Ministero della Giustizia, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed al suo Provveditorato Regionale competente per la Calabria, agli Uffici di Sorveglianza, ai Presidenti delle Corti di Appello della Calabria, alle Commissioni Giustizia del Parlamento, al Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed al Comitato Onu contro la tortura.
5. La relazione è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante Regionale unitamente ai materiali documentali ed informativi connessi alla funzione.
6. Il Garante Regionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio Regionale ed alla Giunta Regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni o nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio Regionale. Su specifica richiesta può essere audito dal Consiglio Regionale o dalla Giunta Regionale.
7. Con cadenza semestrale il Garante presenta relazione sulla attività svolta alla competente Commissione Consiliare.

Art. 11

(Trattamento economico)

1. Al Garante Regionale spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore civico, dall'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 .

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 36.304,00 si provvede con le risorse disponibili Programma 2003 con prelievo dal capitolo 00700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A- Legge di stabilità regionale 2017)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Programma 0101 - Organi istituzionali – Titoli 1 – Spese correnti capitolo U1101010702 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale – organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

F.to Franco SERGIO

Progetto di legge regionale d'iniziativa del Consigliere regionale Franco Sergio recante: "Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e dell'Osservatorio Regionale per le Politiche

Franco Sergio

mar 21/03/2017 10:02

A:Settore Segreteria Assemblea <settore.segreteriaassemblea@consr.it>;

 1 allegato

PDL unico garante e relazione illustrativa definitiva.pdf;

Con la presente si trasmette in allegato quanto in oggetto epigrafato, prot. n. 019 del 2017 primo firmatario Consigliere Franco Sergio.

Cordialità.

F.to Franco Sergio